

DIRETTIVE

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/484 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2018

che modifica la direttiva 93/49/CEE per quanto riguarda i requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di determinati generi o specie di *Palmae* in relazione al *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) È stata rilevata la presenza di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) nella maggior parte dei territori a rischio dell'Unione, e si è concluso che questo organismo nocivo è ormai presente in una parte sostanziale del territorio dell'Unione. La decisione 2007/365/CE della Commissione ⁽²⁾, che stabilisce misure di emergenza in relazione al *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), è stata pertanto abrogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/490 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) causa gravi danni alle piante delle specie ospiti appartenenti alla famiglia *Palmae*, ad eccezione delle piante aventi un fusto del diametro inferiore a 5 cm alla base.
- (3) Tali piante sono presenti in numerose parti dell'Unione, dove sono coltivate in grandi quantità per scopi ornamentali e hanno un'elevata importanza da un punto di vista ambientale ed economico.
- (4) È pertanto opportuno stabilire requisiti specifici per garantire la qualità dei materiali di moltiplicazione di determinati generi e specie di *Palmae* più comunemente commercializzati nell'Unione, che rischiano di essere infestati da tale organismo nocivo qualora non siano rispettati i requisiti summenzionati. Tali requisiti dovrebbero comprendere condizioni vegetative o trattamenti specifici di detti materiali, come pure la condizione che siano indenni da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 93/49/CEE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 93/49/CEE della Commissione

La direttiva 93/49/CEE della Commissione è così modificata:

1. è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

I materiali di moltiplicazione di *Palmae* appartenenti ai generi e alle specie di cui all'allegato e aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- a) sono stati coltivati durante l'intero ciclo di vita in un'area che l'organismo ufficiale responsabile ha riconosciuto indenne da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

⁽¹⁾ GUL 226 del 13.8.1998, pag. 16.

⁽²⁾ Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 24).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/490 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante abrogazione della decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio (GU L 250 del 7.10.1993, pag. 9).

- b) durante i due anni precedenti la loro commercializzazione, sono stati coltivati in un sito all'interno dell'Unione soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), o in un sito all'interno dell'Unione in cui sono stati applicati trattamenti preventivi adeguati in relazione a detto organismo nocivo. I materiali sono soggetti a ispezioni visive almeno una volta ogni quattro mesi, in esito alle quali sono confermati indenni da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Il presente articolo si applica fatte salve le norme relative alle zone protette adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.».

2. L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato, dopo la voce «*Narcissus* L.» è inserita la seguente voce:

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
<p>«— Palmae, per quanto riguarda i generi e le specie seguenti</p> <p>— <i>Areca catechu</i> L.</p> <p>— <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman</p> <p>— <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr.</p> <p>— <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H.Wendl.</p> <p>— <i>Borassus flabellifer</i> L.</p> <p>— <i>Brahea armata</i> S. Watson</p> <p>— <i>Brahea edulis</i> H.Wendl.</p> <p>— <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.</p> <p>— <i>Calamus merrillii</i> Becc.</p> <p>— <i>Caryota maxima</i> Blume</p> <p>— <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart.</p> <p>— <i>Chamaerops humilis</i> L.</p> <p>— <i>Cocos nucifera</i> L.</p> <p>— <i>Corypha utan</i> Lam.</p> <p>— <i>Copernicia</i> Mart.</p> <p>— <i>Elaeis guineensis</i> Jacq.</p> <p>— <i>Howea forsteriana</i> Becc.</p> <p>— <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.</p> <p>— <i>Livistona australis</i> C. Martius</p> <p>— <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe</p> <p>— <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart.</p> <p>— <i>Metroxylon sagu</i> Rottb.</p> <p>— <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook</p> <p>— <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud</p> <p>— <i>Phoenix dactylifera</i> L.</p> <p>— <i>Phoenix reclinata</i> Jacq.</p> <p>— <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien</p> <p>— <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb.</p> <p>— <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter</p> <p>— <i>Pritchardia</i> Seem. & H.Wendl.</p> <p>— <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H.Perrier</p> <p>— <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f.</p> <p>— <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.</p> <p>— <i>Washingtonia</i> H. Wendl.</p>	<p>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo</p> <p>— <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)»</p>